



GUIDA PRATICA ALLA MANOVRA

# Banche: le nuove regole dai salvataggi al «bail-in»

Servizi ▶ pagine 32 e 33

## La Stabilità gioca d'anticipo sulle regole per le banche

### Dall'«intervento-ponte» alle procedure di ispirazione comunitaria

**Giorgio Costa**

Una legge, la numero 114/15 del 9 luglio 2015, che fissa le regole per il **risanamento degli enti creditizi** e delle imprese di investimento, recependo la direttiva cosiddetta Brrd (Bank recovery and resolution directive). È da quell'articolo che nasce il **bail-in**, cioè la **risoluzione «interna»** alla banca della sua eventuale crisi, che ha avuto la straordinaria «sfortuna» di dover dispiegare i suoi effetti in Italia entro il primo semestre di vita. Tanto che se ne è dovuta occupare anche la **legge di Stabilità** che mette nero su bianco (rimandando, peraltro, a futuri decreti del Mef) le regole per il salvataggio delle banche entrate in crisi alla fine del 2015 e soprattutto per la gestione della vera emergenza nazionale che sono diventati i cosiddetti «risparmiatori traditi». Dando luogo a norme che vanno lette in continuità. Anche se quelle destinate ad avere maggiore impatto sono quelle di fonte europea.

#### Il regime modello-Brrd

La direttiva Brrd istituisce un regime armonizzato a livello comunitario per la gestione delle crisi delle banche, che comprende: a) misure per prevenire le crisi e di intervento «preventivo» e idonee ad affrontare con successo casi di banche in difficoltà; b) misure preparatorie affinché una eventuale risoluzione possa essere condotta rapidamente e con i minimi rischi per la stabilità finanziaria del Paese; c) strumenti di risoluzione comuni a tutti i Paesi membri per risolvere efficacemente le crisi in alternativa alla liquidazione

ed evitare impatti sull'intero settore; d) un Fondo nazionale di risoluzione. La finalità è evitare liquidazioni «disordinate» che abbiano il risultato di amplificare gli effetti e i costi della crisi, finora, di fatto, sempre sostenuti dagli Stati (ma in Italia anche dal sistema bancario) e ora addossati ai privati azionisti e anche obbligazionisti e semplici depositanti (oltre una certa soglia) della banca. Inoltre, è stata creata l'autorità di risoluzione (in Italia è Bankitalia) dotata di strumenti che consentono interventi precoci ed efficaci. L'impatto è rilevante perché se è vero che fino a prima del bail-in le banche non potevano essere assoggettate a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, è anche vero che le reali tutele a favore dei creditori della banca erano rappresentate dalla decisione dello Stato in cui risiede la banca in crisi di salvare la banca stessa utilizzando soldi pubblici, cioè risorse messe a disposizione non dai creditori dell'istituto ma da tutti i contribuenti, o dal sistema bancario medesimo. Con le nuove norme la legge nazionale disciplinerà la procedura di risoluzione, in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. La possibilità di attuare misure di sostegno pubblico risulterà fortemente limitata, in modo da ridurre il rischio che vengano usate risorse dei contribuenti per salvataggi di singole istituzioni bancarie (come ampiamente avvenuto in tutti i Paesi europei, anche quelli più «rigoristi» come la Germania, ad eccezione dell'Italia).

#### Quando si attiva il «bail-in»

Di fatto, il bail-in si attiva quando l'azzeramen-

to del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite. Questo strumento consente a Bankitalia di svalutare alcune categorie di crediti vantati da terzi nei confronti della banca, così come di convertire quei crediti in azioni per soddisfare esigenze di ricapitalizzazione. La direttiva, invece, esclude esplicitamente alcune categorie di crediti dal contributo alla risoluzione della crisi bancaria. Ad esempio, oltre ai depositi protetti (quelli fino a 100 mila euro), sono escluse le passività garantite, le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente (ad esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito), o i crediti da lavoro o dei fornitori. Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori ai 100 mila euro delle imprese e quelli interbancari - o i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle Pmi superiori ai 100 mila euro - contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite. Così come le autorità nazionali (è il caso dell'Italia, in queste settimane) potranno disciplinare le regole e le priorità per i rimborsi di alcune categorie di obbligazionisti. Il coinvolgimento nel processo di risoluzione dei crediti non esclusi dalla direttiva è applicato alle varie categorie secondo un ordine preciso, che prevede prima l'azzeramento del capitale e delle riserve (con perdite per gli azionisti) e poi (se servisse) la svalutazione o conversione degli strumenti agguantati di capitale e delle altre categorie di debito subordinato. Successivamente la svalutazione (o la conversione) si applicherebbe ai crediti non subordinati e non garantiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA